

*Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno
Economato*

Via Roberto il Guiscardo 3 – 84125 Salerno
Tel./fax 089 222188
Cell. 347 9972684
e.mail: economato@diocesisalerno.it
e.mail: economato.segreteria@alice.it

Prot. n. 686/ 2011

Salerno, 28 novembre 2011

Comunicazione n.15/2011: CRITERI DA OSSERVARSI NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLA DIOCESI PER EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE

Per diritto nativo la Chiesa cattolica può servirsi liberamente dei beni temporali, intesi come mezzi destinati al perseguitamento dei suoi fini (can. 1254).

Da tale indefettibile principio trae fondamento la capacità patrimoniale di cui legittimamente godono le persone giuridiche canoniche, cui è attribuito il diritto “di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali” nel rispetto delle norme dell’ordinamento (can. 1255), e *sotto la tutela dell’Ordinario*.

A questi, infatti, “spetta di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette” (can. 1276, § 1) ed “ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare” (can. 1276, § 2).

Nel dettare le norme che disciplinano l’*amministrazione dei beni temporali*, il vigente codice di diritto canonico non definisce la figura dell’amministratore, ma ci fornisce i principi generali cui deve essere costantemente improntata l’attività amministrativa: “Tutti coloro, sia chierici sia laici” - dispone il can. 1282 - “che a titolo legittimo hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, *a norma di diritto*”.

La norma mette innanzitutto in luce lo spirito di servizio che deve animare gli amministratori ecclesiastici. Questi ultimi, infatti, proprio in quanto “hanno parte” nell’amministrazione, partecipano a qualcosa che trascende e travalica i limiti dell’attività che essi singolarmente compiono.

Ogni amministratore è inoltre chiamato a svolgere il gravoso compito commessogli *“in nome della Chiesa”*, in quanto la persona giuridica amministrata è espressione dell’opera che la Chiesa svolge nel Mondo.

Il Legislatore canonico non identifica nello specifico la figura dell’amministratore, sia esso chierico o laico (can. 1228), se non per raccomandare che possegga *“scienza adeguata”*, nonché doti di *“prudenza”* e di *“onestà”* (can. 228, § 2).

Vengono, invece, previsti e specificamente indicati i compiti che egli è chiamato ad assolvere, raccomandandosene l’adempimento *“con la diligenza del buon padre di famiglia”*, affinché l’operato dell’amministratore dia prova di quell’abnegazione, imparzialità e disinteressato spirito di servizio che devono costantemente guidarlo ed illuminarlo nel suo cammino.

Nella piena consapevolezza di tale fondamentale principio, il Legislatore richiede agli amministratori ecclesiastici di agire nel rispetto dell’assoluta trasparenza, soprattutto allorquando essi pongano in essere qualsiasi “negoziò che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione” (can. 1295).

Ebbene, proprio in nome dell’invocata trasparenza dell’operato, che sottende e richiede il disinteresse nella gestione, il codice di diritto canonico dispone che “salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall’autorità competente” (can. 1298).

Tale previsione normativa si applica non solo agli atti di dismissione o di godimento dei beni ecclesiastici, ma anche a tutti gli altri negozi peggiorativi della condizione della persona giuridica, come dimostra il richiamato can. 1295, che accomuna la sua previsione ed i suoi effetti all'una ed all'altra categoria degli atti.

Il richiamato principio generale, se da un lato non consente all'amministratore la gestione arbitraria e priva di controllo dei beni che costituiscono il patrimonio della persona giuridica amministrata, dall'altra - per esplicita previsione del Legislatore - impedisce che questi ne disponga direttamente e/o per interposta persona.

In tal modo si intende dissipare dubbi o malevoli sospetti che potrebbero ingenerarsi a seguito sia di un'eventuale attività lucrativa - ad esempio un acquisto da parte dell'amministratore di beni di proprietà dell'Ente a condizioni non oggettivamente favorevoli per quest'ultimo - sia di una gestione patrimoniale eccessivamente personalistica - è il caso di opere e/o attività svolte o avallate dall'amministratore aventi ad oggetto in particolare beni di cui egli, od i suoi parenti, risultino locatari - e quindi poco attenta alla tutela patrimoniale dell'Ente amministrato.

Per queste ragioni, con l'intento di assicurare la legittima e retta amministrazione del patrimonio delle persone giuridiche, ritenendo necessario evitare tutte le ipotesi e le circostanze dalle quali possa evincersi un conflitto di interessi tra l'amministratore e la persona giuridica che egli amministra, **si raccomanda vivamente di osservare le seguenti disposizioni previste dalla normativa canonica vigente:**

- l'amministrazione delle persone giuridiche, nonché la loro rappresentanza, deve ritenersi preclusa a coloro i quali, facciano o meno parte della compagine dell'Ente, detengano a titolo di locazione e/o a qualsiasi ulteriore titolo, beni che appartengono al patrimonio dello stesso. Detta preclusione, in difetto della particolare licenza speciale prevista dal can. 1298, C.J.C., deve ritenersi altresì estesa ai parenti degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità o di affinità;
- è fatto espresso divieto agli amministratori delle persone giuridiche di alienare, locare e concedere, a qualsiasi titolo e previsione, a se stessi e/o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, beni mobili e/o immobili facenti parte del patrimonio della persona giuridica amministrata, senza la particolare licenza speciale prevista dal can. 1298, C.J.C.;
- è da ritenersi preclusa agli amministratori delle persone giuridiche, nonché ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, ogni attività imprenditoriale e/o commerciale finalizzata alla realizzazione di opere e la prestazione di servizi, di qualsiasi genere e natura, che vedano come destinatari beni rientranti nel patrimonio della persona giuridica amministrata o che riguardino direttamente essa stessa, e siano finalizzati al conseguimento di lucro da parte dei commissionari e/o dei professionisti incaricati. Detta preclusione non dovrà ritenersi operante qualora l'amministratore e/o il suo parente fino al quarto grado di consanguineità o di affinità incaricati dell'opera e/o della prestazione professionale accettino di rendere per iscritto dinanzi agli altri membri del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica e ad almeno due membri rappresentanti della compagine assembleare, una dichiarazione nella quale confermino che l'adempimento dell'incarico loro commesso deve intendersi svolto in piena ed assoluta gratuità e senza alcuna pretesa economica da parte loro e/o di loro aventi causa;
- è, inoltre, assolutamente preclusa agli amministratori della persona giuridica e/o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, la stipula di un contratto di lavoro dipendente con la persona giuridica amministrata.